

**BOZZE DI STAMPA**

**30 luglio 2019**

**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (944)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 4**

#### **4.400**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»).

11-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 11-*bis* sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

11-*quater*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-*bis*, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al-

l'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

*b)* individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

*c)* individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

*d)* istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

*e)* prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

*f)* apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

*11-quinquies.* Dall'attuazione dei commi 11-*bis*, 11-*ter*. 11-*quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---